



BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART.11 - ANNUALITA' 2026

1. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al presente bando i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, possiedono **tutti** i requisiti di seguito indicati:

A- residenza anagrafica nel Comune di Padria nel periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

B- cittadinanza italiana o cittadinanza europea o cittadinanza extra-europea in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno.

I cittadini extra-europei, a pena di esclusione, devono allegare alla domanda regolare titolo di soggiorno.

C- disporre di attestazione ISEE annualità 2026, in corso di validità e rientrare in una delle seguenti condizioni:

Fascia A: Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

D- titolarità di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica, sita nel Comune di Padria e occupata a titolo di abitazione principale.

Secondo le disposizioni dell'articolo 4 comma 4 del bando regionale permanente, il beneficio non è concesso qualora il contratto presentato in allegato alla domanda non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Sono ammessi i titolari di contratti di sublocazione, i titolari di contratti di locazione transitoria e di contratti di locazione relativi a co-housing. Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi



C O M U N E D I P A D R I A
(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune n. 1 -07015 Padria – Tel. 079807018

PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it

idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare il contributo non potrà essere riconosciuto.

Ai fini dell'ammissione al presente bando, il contratto di locazione, da trasmettere in allegato, deve risultare regolarmente registrato, riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere nel periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e nelle categorie catastali che non si riferiscono a civili abitazioni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

A norma dell'articolo 4 del bando regionale permanente, non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L. R. 6 aprile 1989 n.13 .

E- non titolarità, in capo al richiedente e/o ad altri componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 13/1989 sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La nuda proprietà non è causa di esclusione.

I requisiti su elencati devono essere tutti posseduti alla data di presentazione della domanda a pena di esclusione.

I cittadini che nell'arco dell'anno sono stati titolari di più contratti di locazione per immobili ubicati in più di un Comune della Sardegna, possono presentare istanza in tutti i Comuni interessati. Nel caso di specie dovranno essere indicati nella domanda i Comuni e i relativi periodi del 2026 per i quali si è presentata o si intende presentare domanda di contributo regionale.

2. Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera il nucleo familiare così come composto anagraficamente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, al momento della presentazione della domanda.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate **dal 30 settembre al 29 ottobre 2026** con le seguenti modalità:

- a mano mediante consegna all'ufficio protocollo;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.padria.ss.it

Il modulo di domanda è impostato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e pertanto, trasmettendolo, l'interessato dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Il cittadino che presenta la domanda in qualità di dichiarante deve coincidere con il titolare del contratto di locazione e con il soggetto intestatario dell'IBAN indicato per l'accredito



C O M U N E D I P A D R I A
(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune n. 1 -07015 Padria – Tel. 079807018

PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it

dell'eventuale contributo.

Alle domande devono essere allegati, a pena di esclusione:

- esclusivamente per i cittadini extra-ue, copia del titolo di soggiorno;
- copia del contratto di locazione;
- copia della ricevuta di registrazione del contratto rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- copia delle attestazioni del pagamento del canone di locazione corrisposto dal 1 gennaio 2026 fino alla data di presentazione della domanda;
- copia della Dichiarazione ISEE in corso di validità

Sono considerate valide esclusivamente le seguenti attestazioni:

- ricevuta di pagamento rilasciata dal locatore, dallo stesso sottoscritta e corredata di marca da bollo (tutte le ricevute prive di firma autografa del locatore e/o di marca da bollo, non possono essere considerate valide ai fini della quantificazione del contributo spettante);

o, in alternativa,

- bonifico bancario recante i dati del locatario e del locatore e della mensilità alla quale si riferisce il pagamento.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le ricevute di pagamento o di bonifico complete di tutti i dati che consentano di ricondurre inequivocabilmente il pagamento effettuato al rapporto locatizio per il quale si chiede il contributo e pertanto devono riportare indicazione della mensilità oggetto del pagamento, i riferimenti chiari al contratto e/o all'immobile locato (indirizzo e/o dati catastali, nominativo del soggetto che effettua il pagamento e del destinatario).

Sono ammesse le pezze giustificative relative a pagamenti effettuati in favore del locatore da parte di componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo, purché sia riscontrabile inequivocabilmente il riferimento al rapporto locatizio.

Non possono essere prese in considerazione dichiarazioni del locatore o del locatario finalizzate ad attestare pagamenti non dimostrati con le forme sopra indicate.

Ai fini dell'ammissione delle domande e della quantificazione del contributo spettante si tiene conto esclusivamente della documentazione presentata in allegato alla domanda. E' in capo al richiedente l'onere di verificare che gli allegati inseriti al momento della trasmissione della domanda siano completi e tutti leggibili. Una volta trasmessa la domanda non è possibile effettuare integrazioni documentali, fatta salva la possibilità di inoltrare, entro il termine perentorio stabilito al precedente art. 3, una nuova domanda con i relativi allegati.

Nei casi di presentazione di più domande da parte del medesimo dichiarante si tiene conto esclusivamente dell'ultima domanda pervenuta in ordine temporale e dei relativi allegati, le domande precedenti e i relativi allegati vengono automaticamente esclusi dal sistema.

Riguardo alle mensilità del 2026 successive alla data di presentazione della domanda di ammissione al presente bando, il Comune si riserva di richiedere la presentazione delle stesse



C O M U N E D I P A D R I A
(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune n. 1 -07015 Padria – Tel. 079807018

PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it

prima dell'erogazione dei contributi. Di tale circostanza sarà data informazione ai richiedenti esclusivamente attraverso il sito internet del Comune, nell'apposita pagina dedicata al bando.¹

Può essere presentata una sola domanda di ammissione al contributo per nucleo familiare.

Nel modulo di domanda, il richiedente, deve indicare il codice IBAN relativo al conto corrente sul quale chiede che sia corrisposto l'eventuale beneficio. Sono considerati validi esclusivamente i codici IBAN relativi a conti correnti bancari e/o postali e/o a carte ricaricabili. Non è possibile l'accredito dei contributi sui libretti postali.

In caso di morosità il contributo viene erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità. In tali casi è necessario che nel modulo di domanda venga dichiarata tale circostanza e indicato il codice IBAN del locatore.

Ai fini della valutazione della relativa condizione di particolare fragilità di cui agli articoli 6 e 8 del presente bando è necessario allegare alla domanda la documentazione attestante la condizione di disabilità del componente del nucleo familiare.²

4. Cause di esclusione

Saranno escluse dal beneficio le domande per le quali, in seguito ai controlli, sia riscontrata una delle seguenti situazioni:

- assenza dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo 1 e/o degli allegati necessari ai fini della verifica dei requisiti medesimi di cui al precedente articolo 3;
- residenza anagrafica non coincidente con l'unità abitativa indicata nel contratto di locazione, nel periodo per il quale si richiede il contributo;
- contratto di locazione non intestato al richiedente, anche se il titolare del contratto è un componente del nucleo familiare;
- domande presentate attraverso l'utilizzo di credenziali SPID, CNS e CIE non coincidenti con l'identità del cittadino richiedente;
- domande in relazione alle quali siano riscontrate dichiarazioni non veritiere relativamente ai requisiti di ammissione, alle condizioni attributive di punteggio e/o alle informazioni necessarie alla quantificazione del contributo spettante.

5. Quantificazione del fabbisogno ai fini della richiesta di finanziamento alla RAS

Esclusivamente al fine di quantificare il fabbisogno e provvedere alla trasmissione della richiesta di finanziamento alla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del bando regionale

¹ 1Qualora, ad eventuali richieste di integrazione da parte del Comune, il riscontro dovesse pervenire oltre i termini stabiliti nella richiesta stessa, il contributo potrà essere calcolato esclusivamente in base alla documentazione presentata in allegato alla domanda.

² La disabilità dovrà essere attestante allegando la certificazione in corso di validità attestante una delle seguenti condizioni:

- invalidità civile pari o superiore al 75%;
- handicap grave ai dell'art. 3 comma 3 della L.104/92;
- condizione di "minorenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età".



C O M U N E D I P A D R I A
(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune n. 1 -07015 Padria – Tel. 079807018

PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it

permanente approvato con determinazione SER n. 2222 del 21/07/2026, l'Amministrazione comunale, predispone un elenco di domande ammissibili.

Saranno considerate ammissibili ed inserite nel suddetto elenco esclusivamente le domande che risulteranno in possesso del requisito di cui alla lettera C dell'articolo 1 del presente bando. Pertanto l'inclusione nel predetto elenco non determina alcun diritto all'erogazione del beneficio

6. Formazione dell'elenco delle domande ammesse o della graduatoria provvisoria e definitiva

Ai fini dell'approvazione dell'elenco delle domande ammesse o della graduatoria provvisoria, l'ufficio procederà all'istruttoria delle domande.

Preliminarmente all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse al beneficio o della graduatoria provvisoria saranno effettuate verifiche, con modalità anche a campione delle dichiarazioni presentate dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 e della documentazione prodotta a corredo delle stesse.

Nell'ipotesi di verifiche a campione le modalità saranno determinate congruamente al totale delle domande pervenute, garantendo casualità e rappresentatività del campione e nel rispetto del principio di trasparenza.

Nel corso delle verifiche istruttorie, laddove si riscontrassero carenze formali, l'Amministrazione si riserva di richiedere all'interessato i documenti utili ai fini della valutazione della domanda. Tali richieste saranno notificate all'interessato tramite la piattaforma telematica, pertanto, i richiedenti sono tenuti a verificare la propria pagina personale fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva. In caso di soccorso istruttorio la richiesta di integrazione documentale, così notificata, conterrà l'indicazione del termine perentorio, non eccedente i 15 giorni, entro il quale produrre la documentazione richiesta. In assenza di riscontro l'istruttoria sarà conclusa tenendo conto di quanto in possesso dell'ufficio. Le comunicazioni trasmesse per il tramite della predetta piattaforma assumono validità di notifica a norma di legge.

Ad esito dell'istruttoria si procederà ad approvare l'elenco delle domande ammesse a beneficiare del contributo con indicazione della somma spettante.

Qualora l'importo complessivo dei contributi da erogare sia superiore allo stanziamento regionale, l'ufficio provvederà a redigere una graduatoria provvisoria secondo criteri che tengono conto dell'incidenza dell'ammontare del canone di locazione sull'ISEE, della gravità del disagio socio-economico, della gravità del disagio socio-familiare, così come segue:

Incidenza canone di locazione/ISEE anno 2026	Punti
dal 24,01% al 34%	10
dal 34,01% al 45%	20
oltre il 45 %	30



C O M U N E D I P A D R I A
(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune n. 1 -07015 Padria – Tel. 079807018

PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it

Situazioni di particolare fragilità socio-familiare:	Punti:
Nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni	2

Disabilità	2
Nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori	3
Nuclei familiari con n. di figli pari o superiore a tre	4

Nei casi di ulteriore parità di punteggio la posizione in graduatoria sarà determinata secondo l'ordine di arrivo come risultante al numero di protocollo generato al momento di presentazione della domanda.

Il suddetto elenco di domande ammesse al beneficio o, laddove necessaria, la graduatoria provvisoria, saranno pubblicati all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale per 7 giorni consecutivi.

Durante tale arco temporale, gli interessati, potranno presentare motivato ricorso in opposizione all'esclusione o avverso il punteggio attribuito, esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposito modulo on-line che sarà reso disponibile sul sito internet del Comune.

Il ricorso presentato oltre il termine e/o con modalità difformi da quelle indicate nell'apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale, non sarà preso in considerazione.

Al termine dell'istruttoria degli eventuali ricorsi e dell'espletamento delle verifiche d'ufficio sarà resa pubblica la graduatoria definitiva.

Non sarà inviata alcuna comunicazione personale agli interessati sull'esito dell'istruttoria.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Padria e tale pubblicazione avrà valore di comunicazione agli interessati.

7- Ammontare del contributo concedibile e cumulabilità con altri contributi

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Il cumulo tra il contributo di cui al presente bando e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti, è ammesso esclusivamente entro i limiti dell'ammontare massimo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.



La cumulabilità con altri contributi e l'eventuale somma effettivamente spettante saranno verificate preliminarmente alla liquidazione.

8. Quantificazione del contributo erogabile e ripartizione in fasce su base reddituale

Secondo le previsioni dell'articolo 8 del bando regionale permanente, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori.

Il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno 2026, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.³

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% per i nuclei familiari che rientrano in una delle seguenti condizioni di particolare fragilità sociale:

- presenza di ultra-sessantacinquenni;
- presenza di disabili;
- genitore solo con figli minori a carico;
- numero di figli pari o superiore a tre.

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A ed € 2.320,00 per la fascia B.

La quantificazione del contributo non può comunque prescindere dalla spesa sostenuta dal richiedente e dimostrata attraverso le pezze giustificative presentate in allegato alla domanda, così come previsto nel precedente articolo 3.

9. Modalità di erogazione del contributo

Qualora i fondi stanziati non fossero sufficienti a soddisfare tutti i richiedenti inseriti nella graduatoria definitiva, si procederà allo scorrimento della stessa, secondo l'ordine determinato dalle previsioni del precedente articolo 6, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, in allegato alla domanda, delle ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2026 come indicate nel precedente articolo 3.

³ Per gli esempi di calcolo del contributo spettante si rinvia all'articolo 8 del bando regionale permanente approvato con determinazione SER n.2222 del 21/07/2026.



C O M U N E D I P A D R I A
(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune n. 1 -07015 Padria – Tel. 079807018

PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it

Come già indicato nel precedente articolo 3, in caso di morosità l'eventuale contributo destinato al conduttore sarà erogato al locatore interessato alla sanatoria della morosità, del quale sia stato fornito l'IBAN nella domanda.

Nel caso di decesso del beneficiario il contributo verrà erogato in favore di uno degli altri componenti facenti parte del nucleo familiare anagrafico al momento della presentazione della domanda.

Non verranno comunque erogati i contributi di importo inferiore a € 100,00

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di confrontare i dati dichiarati con le informazioni in possesso del sistema informativo comunale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'INPS e di altre banche dati pubbliche.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi in base al presente bando.

L'Amministrazione Comunale procederà in ogni caso al recupero delle somme indebitamente percepite e all'attivazione di ogni ulteriore adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati

10. Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché alle disposizioni del Bando regionale permanente approvato con Determinazione del Direttore del S.E.R. n. 2222 del del 21/07/2026.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mariangela Arca

*Documento informatico con firma elettronica conservato presso
l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005*